



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**Le origini della revisione e l’indipendenza
del revisore**

**The origins of the audit and the auditors’
independence**

Relatore:
Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:
Luca Sorcinelli

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1: LE ORIGINI DELLA REVISIONE.....	3
1.1) L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA.....	5
1.2) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2010.....	13
1.3) OGGETTO DELLA REVISIONE LEGALE.....	17
1.4) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.....	19
1.5) PRINCIPI DI REVISIONE.....	20
CAPITOLO 2: OBIETTIVI GENERALI DELLA REVISIONE LEGALE (ISA 200).....	24
2.1) IL RISCHIO DI REVISIONE.....	26
2.2) GLI ELEMENTI PROBATIVI.....	28
2.3) I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO.....	31
CAPITOLO 3: INDIPENDENZA DEL REVISORE.....	34
CONCLUSIONI.....	44
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	45

INTRODUZIONE

La nascita dei Comuni e successivamente il crollo della Borsa di Wall Street, furono i principali eventi che diedero l'impulso all'affermazione dell'istituto del revisore contabile. La sua affermazione non si è realizzata in tempi brevi, ma oggi rappresenta una professione fondamentale per il funzionamento dei mercati, in quanto le sue attività sono finalizzate ad accrescere la fiducia degli investitori.

Con il presente trattato si cercherà di spiegare in modo dettagliato le tappe storiche che hanno condotto all'affermazione di tale istituto, successivamente si proverà ad approfondire gli obiettivi che vengono perseguiti nello svolgimento della professione e ad esplicitare il principio dell'indipendenza ritenuto fondamentale nello svolgimento della stessa.

Le motivazioni che mi hanno portato ad approfondire questa tematica sono strettamente personali, in particolare il corso di studio affrontato all'università ha fatto nascere in me l'interesse per una materia prima sconosciuta, che rappresenta una professione estremamente appetibile, sia per la crescita professionale che consente di realizzare, grazie ai corsi di formazione continui e alle responsabilità crescenti, sia per la scarsa monotonia che la caratterizza.

L'obiettivo che viene perseguito nell'elaborato è quello di fornire un'analisi accurata dell'affermazione dell'istituto del revisore e degli obiettivi che vengono perseguiti con la sua attività, per poi concentrarsi sul principio di fondo su cui si deve basare l'operato del revisore, l'indipendenza.

Il presente rapporto è articolato in tre capitoli: nel primo capitolo viene fornita un'analisi storica che delinea gli eventi che hanno favorito l'affermazione dell'istituto del revisore e l'exkursus normativo che ha disciplinato la professione del revisore all'interno del territorio italiano.

Il secondo capitolo si è concentrato sul principio internazionale ISA 200, che in una prima battuta tratta degli obiettivi che vengono perseguiti con l'attività di revisione. Infine, l'elaborato si è concluso con la trattazione del principio di indipendenza dal punto di vista delle disposizioni di legge che lo regolano.

CAPITOLO 1

LE ORIGINI DELLA REVISIONE

Le origini dell'auditing sono remote, in Italia con il sorgere dei comuni si assistette alla fioritura di revisori pubblici cui spettava il controllo sull'amministrazione del pubblico denaro.

Il controllo degli atti di gestione delle imprese private prese avvio in Inghilterra, nel XIII secolo, ma l'obbligo, per le società commerciali, di sottoporre il bilancio al controllo e alla verifica di un soggetto indipendente decorre dal XIX secolo.

Lo sviluppo di una vera e propria attività di *auditing* ha trovato successivamente un suo momento saliente alla fine degli anni Trenta¹, quando in conseguenza del crollo della Borsa di Wall Street nel 1929, emerse uno scandalo che riguardò numerose società statunitensi, ossia la presenza di bilanci falsificati in numerose parti e per importi rilevanti, i quali non rappresentavano più uno strumento utile agli investitori per supportare le loro decisioni di investimento. Questa scoperta diede l'impulso allo sviluppo dell'istituto della revisione contabile: innanzitutto, l'American Institute of Accountants procedette all'emanazione dell'*Extension of Auditing Procedures*, con le quali vennero definite le procedure fondamentali della revisione del bilancio di esercizio a scopo

¹ Fonte: A. Pesenato, *Manuale del Revisore Legale*, IPSOA, 2012, Pag 9

di certificazione. Solo successivamente nel 1934 fu introdotta la “*Security Exchange Act*” con la quale fu resa obbligatoria negli Stati Uniti la certificazione dei bilanci per società quotate in borsa.

Da questo momento l’attività di revisione ha subito un’eccezionale evoluzione; sia dal punto di vista pratico, mediante lo sviluppo della funzione di Internal Auditing, cui spettava il compito di agevolare l’intervento dei revisori esterni mediante compiti di vigilanza sulle attività contabili e di conseguenza ridurre il costo del servizio offerto dal revisore; sia dal punto di vista legislativo, in quanto la relativa disciplina venne arricchita sempre di più, fino all’introduzione del “Sarbanes- Oxley Act (SOX)²” del 2002, che mira a chiudere alcuni vuoti presenti nella disciplina Americana dei mercati finanziari, in quanto conseguentemente alle crisi societarie che hanno coinvolto alcune delle maggiori società commerciali statunitensi – denominate “big corporation” – venne a mancare la fiducia da parte degli investitori nei confronti dei mercati e di conseguenza divenne necessaria una riforma che mirasse a conferire certezza e affidabilità alle informazioni fornite al mercato sull’andamento delle società e a promuovere la correttezza dei soggetti che, a vario titolo, operano nei mercati finanziari.

In particolare, i punti su cui la legge focalizza l’attenzione sono:

² Dal sito: <http://www.astrid-online.it/>: “Sarbanes- Oxley Act”

- L'introduzione di un organo di vigilanza dei revisori legali, ossia il Public Company Accounting Oversight Board, al quale spettò il compito di definire degli standard di revisione uniformi, predisporre un albo di società di consulenza contabile e di revisione che operassero presso le società quotate, controllare il rispetto delle discipline in vigore e, nei casi previsti, dare avvio a procedure di istruttoria e procedimenti disciplinari;
- La previsione di regole per assicurare l'indipendenza dei revisori legali, in quanto essendo questi ultimi nominati dalla società che richiede la certificazione del bilancio, è necessaria la loro totale indipendenza al fine di porre in essere un controllo effettivo dei documenti contabili e fornire ai mercati informazioni quanto più possibile obiettive, complete e veritiere; potendo tali informazioni condizionare le decisioni degli investitori;
- La predisposizione di *audit committees*, all'interno del consiglio di amministrazione, direttamente responsabili per la nomina, i compensi e il monitoraggio del lavoro svolto presso la società, i quali a loro volta debbono essere indipendenti dal management della società;
- L'introduzione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto quello presente prima degli avvenimenti che hanno portato all'introduzione della nuova regolamentazione.

1.1) L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA

In Italia, i primi interventi legislativi che diedero l'impulso alla successiva affermazione della revisione contabile, si realizzarono nel 1882³, con l'emanazione del Codice di Commercio, il quale prevedeva l'introduzione del collegio sindacale all'interno delle società, con compiti di vigilanza sull'attività contabile ed amministrativa. L'introduzione del Codice di Commercio del 1882 segna una vera e propria svolta rispetto al periodo anteriore, sotto l'egida del Code Civil Napoleonico, il quale prevedeva che fosse lo Stato a svolgere i compiti di sorveglianza sulle società.

Sebbene i primi istituti di revisione aziendale fossero nati nei primi decenni del '900', la prima forma di controllo esterno ed indipendente sui bilanci aziendali, venne introdotta dalla Legge n. 216 del 7 giugno 1974⁴, la quale, oltre ad istituire la Consob, delegava il governo ad emanare le norme di attuazione delle certificazioni di bilanci delle società quotate in borsa. Detta delega verrà attuata con il "D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975" che definisce e codifica la revisione nel nostro ordinamento giuridico.

Tale riforma rappresenta il punto di partenza, di un quadro normativo che andrà a completarsi negli anni successivi e si inserisce all'interno di un disegno più ampio del mercato finanziario, finalizzato ad accrescere la trasparenza, la

³ Fonte: A. Pesenato, *Manuale del Revisore Legale*, IPSOA, 2012, pag. 9

⁴ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 4

validità e l'attendibilità delle informazioni contenute nei prospetti contabili delle aziende di maggiore rilevanza, consentendo agli operatori economici di assumere le proprie decisioni di investimento mediante una valutazione personale critica e cosciente, fondata su informazioni non distorte.

Sono invece diversi gli elementi innovativi che vengono introdotti con il D.P.R. n. 136/1975⁵; innanzitutto, si occupa di definire in modo puntuale chi sono i soggetti che possono certificare i bilanci delle società quotate, ed in particolare detto compito spetta alle società di revisione iscritte in un apposito Albo speciale tenuto dalla CONSOB, che abbiano ricevuto l'incarico dall'assemblea ordinaria degli azionisti della società quotata e i cui soci non siano in posizione di incompatibilità con i soci, gli amministratori, i sindaci e i direttori generali della società quotata. Mediante il decreto vengono quindi ampliati i poteri di vigilanza attribuiti alla CONSOB, la quale deve istituire un Albo che autorizzi le società di revisione a svolgere la propria attività nei confronti delle società quotate. L'iscrizione all'Albo consentirà alla CONSOB di controllare l'operato delle società incaricate alla revisione e può avvenire solo se si rispettano dei requisiti.

In particolare, la società di revisione e i suoi dipendenti per iscriversi all'Albo e quindi per essere abilitati devono:

⁵ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 4,5

- Svolgere l'attività di revisione a tempo pieno, escludendo qualsiasi altra attività;
- Avere la maggioranza degli amministratori composta da dottori commercialisti o revisori dei conti iscritti negli albi relativi;
- Essere illimitatamente responsabili, in grado di rispondere con adeguato patrimonio o copertura assicurativa, oppure avere la forma giuridica di una società di capitali con un capitale sociale non inferiore a 500 milioni, detenuto solo da istituti di credito.

La definizione di questi requisiti non è volta solo a preservare l'indipendenza del soggetto che si appresta a certificare i bilanci delle società quotate, ma anche a garantire che questi siano idonei dal punto di vista tecnico all'attività che sono chiamati a svolgere. Oltre ad essere requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, rappresentano anche la condizione necessaria alla conservazione dell'iscrizione nel registro dei soggetti abilitati alla revisione.

Un ulteriore elemento trattato nel decreto riguarda la definizione dei parametri di riferimento della revisione⁶. In realtà, se per i requisiti di iscrizione all'Albo speciale riscontriamo una normativa concisa, non è possibile dire lo stesso per quanto attiene la definizione dei parametri da utilizzare nelle certificazioni dei bilanci.

⁶ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 4,5

In particolare, il “D.P.R. n. 136/1975” all’art. 4 stabiliva:

“La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori [...]”

Ancona, all’art. 10 stabiliva che la CONSOB potesse:

“raccomandare l’adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la certificazione dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio Nazionale dei ragionieri [...]”

Solo sei anni più tardi, nel 1982, la CONSOB ha suggerito l’adozione di tutti i principi contabili emessi fino ad allora dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ad eccezione del n. 2 “Schemi di bilancio” e del n. 18 “La relazione di certificazione”, i quali rappresentarono il primo insieme di principi contabili a cui far riferimento nella redazione e nella revisione dei bilanci delle società quotate.

Infine, è stata introdotta la responsabilità dei revisori, che si distingue in:

- Responsabilità civile per danni causati da fatti illeciti che coinvolgono tutti coloro che hanno partecipato alla revisione;

- Responsabilità penale a carico di soci o amministratori della società di revisione per aver attestato il falso e per divulgazione di notizie riservate.

Ovviamente, l'attuazione della suddetta normativa ha richiesto una certa gradualità, tuttavia, dal momento della sua introduzione, si è constatato un miglioramento nell'informativa di bilancio e nelle tecniche relative alla sua predisposizione.

Come abbiamo già detto, il “decreto n. 136 del 1974” rappresenta la prima vera e propria normativa sulle certificazioni, ma non di certo l'ultima. In particolare, nel decennio che decorre dal 1973 sono numerose le leggi emanate, tra le quali ricordiamo: la legge n. 675 del 1977, che ampliava la certificazione alle imprese controllate dalle Partecipazioni statali; la legge n. 295 del 1978, che introduce la certificazione per il bilancio delle società di assicurazione che esercitano il ramo danni, anche se di fatto era una legge che ampliava la certificazione a tutte le società assicurative, in quanto era difficile che una società di assicurazione esercitasse solo un ramo di attività⁷.

L'introduzione di queste normative rende la certificazione del bilancio un elemento essenziale anche in Italia. Infatti, questa, oltre ad essere necessaria per poter accedere alla Borsa (divenuta obbligatoria con il “D.P.R. n. 136 del 1974”) risulta fondamentale per poter ottenere i vari finanziamenti di cui necessità una

⁷ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 8,9

società, essendo un documento che attesta la veridicità delle informazioni contenute nel bilancio.

L'“*escursus*” storico dell'evoluzione normativa⁸ italiana prosegue con la promulgazione del Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile del 1991, con il quale vengono recepite la IV Direttiva CEE (78/660/CEE) e la VII Direttiva (83/349/CEE) rispettivamente riguardanti le materie del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della società.

In particolare, con la IV direttiva, la Comunità Europea si prefigge l'obiettivo di garantire l'omogeneità dei bilanci di tutti gli stati membri, individuandone una struttura, un contenuto, dei criteri di valutazione e dei principi di redazione comuni; ancora, con l'art. 22, stabilisce, a livello Comunitario, l'obbligatorietà della certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa:

*“Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo [...] sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale [...]. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio [...]”*⁹

La promulgazione della IV Direttive CEE rappresenta quindi un passaggio fondamentale per riformare l'intera disciplina nazionale in materia di bilancio e di principi di revisione applicabili. La stessa infatti, modifica il D.P.R. 136/1975 che,

⁸ Fonte: A. Pesenato, *Manuale del Revisore Legale*, IPSOA, 2012, pag. 9,10

⁹Dal sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/>

nell'art. 4 era stato piuttosto vago in merito ai “*corretti principi contabili*” da applicare nella rilevazione dei fatti di gestione ed in particolare con l'art. 23 viene effettuata una riformulazione del precedente articolo, che prevede l'eliminazione dell'inciso pocanzi menzionato, con la volontà di ribadire il ruolo ausiliario dei principi contabili, eliminando ogni possibile equivoco sulla loro funzione; primo tra tutti la convinzione secondo cui essi rappresentassero non una serie di criteri interpretativi da utilizzarsi ad integrazione delle normative di legge in materia di bilancio, quanto piuttosto un insieme di principi subordinati alla legge stessa.

Tra i numerosi decreti che vengono approvati nel corso del tempo bisogna ricordare:

- Il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ossia il Testo Unico della Finanza, denominato anche Legge Draghi. Tale provvedimento legislativo, il cui intento principale è quello di riordinare la disciplina dei mercati finanziari italiani ed introduce importanti novità in materia di revisione delle Società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati. In particolare, vengono ridefinite le funzioni ed i compiti attribuiti alle Società di revisione ed al collegio sindacale: alle prime vengono integralmente attribuiti i compiti relativi all'effettuazione dei controlli contabili e all'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio, mentre al secondo, oltre ai controlli amministrativi e di legalità, viene attribuito un potere di vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e del sistema di

controllo interno, nonché sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

- Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, con il quale si è attuata la riforma del diritto societario, ha influito notevolmente sulla disciplina della revisione in Italia, in quanto ha esteso l'obbligo del controllo contabile da parte di una società di revisione o di un revisore unico abilitato, alla maggior parte delle Società di capitali. In particolare, con la sua introduzione sono aumentati gli enti sottoposti al controllo contabile da parte di un soggetto indipendente. Oltre alle società per azioni, la certificazione verrà richiesta anche alle società a responsabilità limitata che superavano determinati parametri dimensionali o che lo prevedevano nello statuto e alle società cooperative, in quanto assoggettate alla stessa disciplina delle società per azioni.

1.2) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2010

Il Decreto Legislativo n. 39 del 2010 recepisce la direttiva Comunitaria 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati¹⁰. In particolare, il suddetto decreto riscrive l'intera disciplina della revisione contabile in Italia, che fino al quel momento era frammentata in una pluralità di normative contenute nel codice civile e nel TUIF e sostituisce la

¹⁰ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 11,12,13

molteplicità di discipline speciali con un nucleo di norme comuni a tutte le società e alcune disposizioni particolari per le società qualificate come “enti d’interesse pubblico”.

Quadro normativo che sarà poi completato dall’emanazione di una serie di regolamenti emessi dal MEF, dalla CONSOB e dall’ISAVP.

Sono numerosi gli elementi innovativi che vengono tracciati nel decreto, tuttavia, l’aspetto che preliminarmente deve essere ricordato, è che per la prima volta vengono definite in modo chiaro le modalità professionali secondo le quali deve essere svolta la revisione, in quanto viene sancito l’obbligo di svolgere la revisione secondo i principi di revisione internazionali (I.S.A.) adottati dalla Commissione Europea, indipendentemente dalla forma giuridica adottata dalla società sottoposta a revisione e dalle sue dimensioni.

In questo modo vengono superate le incertezze applicative riguardanti l’attività di revisione svolta nei confronti delle piccole e medie aziende, che avrebbero dovuto avere una normativa autonoma rispetto i criteri internazionali.

Ulteriori elementi importanti tracciati nel decreto riguardano:

- L’attribuzione al Ministero delle economie e finanze di tutte le competenze in materia di abilitazione ed tenuta del registro, esame di ammissione; in particolare, l’abilitazione all’esercizio della revisione legale si ottiene mediante l’iscrizione al registro dei revisori detenuto dal MEF, il quale definisce anche i requisiti di onorabilità necessari per l’abilitazione.

- La definizione puntuale dei requisiti di indipendenza che il revisore deve soddisfare ed un preciso riferimento ai compensi per l'incarico conferito dall'ente sottoposto alla revisione, al fine di garantire adeguate risorse per lo svolgimento dell'incarico e per salvaguardare l'indipendenza del soggetto incaricato;
- L'introduzione del sistema di controllo interno della qualità del lavoro di revisione, che non era previsto nel precedente corpo di norme e che ha l'obiettivo di verificare che i documenti di revisione siano conformi ai principi di revisione, che il revisore disponga dei requisiti di indipendenza a lui richiesti, che la quantità e la qualità delle risorse impiegate nella revisione siano adeguate all'incarico da svolgere e che i corrispettivi spettanti siano congrui al lavoro da svolgere;
- La nuova definizione di "*Enti di interesse pubblico*" che comprende le società caratterizzate da aspetti rilevanti per il pubblico interesse e quindi caratterizzate da un corpus di norme aggiuntive rispetto alle società non EIP;
- L'estensione degli ambiti in cui diviene obbligatoria la nomina del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata, al fine di sottolineare l'importanza dei compiti e del ruolo svolto dallo stesso;
- L'introduzione di un nuovo regime di responsabilità a cui sono assoggettati i revisori, al fine di diversificare la responsabilità dei revisori da quella del collegio sindacale. In particolare, il decreto introduce due regole diverse. La prima mantiene la responsabilità solidale dei revisori, della società di

revisione e degli amministratori della società di revisione per i danni provocati dai loro inadempimenti, con la precisazione, che nei rapporti interni tra debitori solidali, i revisori restano responsabili solo nei *limiti del contributo effettivo al danno cagionato*. La seconda prevede la responsabilità solidale del responsabile della revisione e dei dipendenti delle società di revisione per i danni derivanti dai loro inadempimenti o da fatti illeciti, nei *limiti del contributo effettivo al danno cagionato*. La nuova disciplina, rispetto quella previgente, si basa sulla responsabilità individuale, senza rinunciare al meccanismo della solidarietà tra i debitori.

Non v'è dubbio che con l'introduzione del suddetto decreto vi sia stata l'innovazione a la razionalizzazione dell'intera disciplina della revisione, determinandone un complessivo miglioramento, tuttavia, bisogna menzionare alcuni aspetti che richiedono successive modifiche¹¹:

1. l'esigenza di semplificare i controlli a cui sono sottoposte le entità di minori dimensioni, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, senza peggiorarne la qualità e ottimizzando il rapporto costo/benefici degli stessi;
2. il discostamento della normativa nazionale inerente alla responsabilità dei revisori dall'orientamento presente negli altri Paesi europei. In particolare, se negli altri Paesi europei è possibile prevedere una responsabilità parziale o

¹¹ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 18,19

proporzionale mediante delle clausole contrattuali, ciò non è consentito nell'ordinamento italiano, in quanto il decreto prevede il sistema della responsabilità solidale dei debitori;

3. L'attribuzione delle funzioni di vigilanza sui revisori al Ministero dell'economia e delle Finanze, a differenza di quanto fatto dagli altri Stati membri, che hanno optato per un'autorità *ad hoc* alla quale attribuire *l'esclusiva funzione di vigilare sui revisori*, una scelta che appare più adeguata se si considera la complessità organizzativa richiesta per la sua attuazione ed i compiti che fanno già capo al MEF.

1.3) OGGETTO DELLA REVISIONE LEGALE

L'accresciuta importanza assunta nel corso del tempo dalle informazioni contenute nel bilancio d'esercizio, ha fatto sì che questo divenisse l'oggetto di verifiche svolte da soggetti terzi e indipendenti, al fine di garantire che le informazioni contenute nello stesso siano in grado di rappresentare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente emittente.

Le suddette attività di verifiche, si realizzano mediante un processo articolato di indagini, nel rispetto di norme etico-professionali e portano un soggetto, il revisore legale o la società di revisione, ad esprimere un giudizio su un bilancio d'esercizio o consolidato e ad esporre tale opinione in un documento conclusivo denominato "*relazione di revisione*".

Il bilancio d'esercizio è quindi un documento contabile che rappresenta la fotografia della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria in un determinato momento storico, il quale viene consultato dai soggetti economici per prendere le proprie decisioni di investimento. Tuttavia, affinché queste decisioni possano essere prese in modo consapevole, è necessario che le informazioni contenute nello stesso siano valide e attendibili ed, a tal fine, è importante che la redazione del bilancio si fondi su corretti principi di generale accettazione.

Se quindi consideriamo che il bilancio è composto da una pluralità di informazioni, alcune delle quali di oggettiva individuazione, mentre altre oggetto di stima, e se consideriamo che questo documento contabile è preparato dagli stessi amministratori, è facile pensare che questi potrebbero decidere di omettere delle informazioni rilevanti al fine di nascondere una situazione scomoda alla società. Da ciò nasce l'esigenza di far controllare l'attendibilità dei documenti contabili preparati dagli amministratori e quindi di introdurre l'attività di revisione¹². Revisionare un bilancio significa analizzarlo secondo i “*corretti principi contabili*” e riassumere i rilievi emersi in una relazione di revisione.

I principi di bilancio e i principi di revisione sono quindi interdipendenti, in quanto i primi servono a chi redige il bilancio come punto di riferimento per la sua corretta preparazione, i secondi servono ai revisori come norme tecniche e di

¹² Fonte: F. Bava, *Revisione legale e collegio sindacale: l'applicazione dei principi di revisione nelle PMI*, Giuffrè Editore, 2011, pag. 5,6

etica professionale per svolgere il proprio mandato.

1.4) I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Per assolvere alle sue funzioni il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni del codice civile¹³, in particolare rispettando le disposizioni dell'art 2423 e dell'art. 2423-bis. Il bilancio inoltre, deve *essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio [...]*.

Chiarezza, veridicità e correttezza sono quindi i *principi contabili di generale accettazione*, ovvero le linee guida fondamentali per la sua redazione.

Per chiarezza si intende la predisposizione di un bilancio che sia chiaro e comprensibile per il lettore, al fine di non distorcere le sue valutazioni; la rappresentazione veritiera si riferisce alla veridicità delle quantità oggettive e ad una attendibile stima delle voci che non sono oggettive; per correttezza si intende il rispetto delle norme di legge, delle regole amministrative e l'applicazione dei criteri di valutazione corretti¹⁴.

Tuttavia, è bene distinguere i principi di redazione del bilancio, dai principi contabili internazionali, se i primi, contenuti nell'art. 2423 – il principio

Dal sito: <https://www.odcec.roma.it>, Funzione informativa del bilancio di esercizio e revisione legale negli ISA Italia, 2017, Roma

¹⁴ Fonte: A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, 2018

della prudenza, della continuità, della prevalenza della sostanza sulla forma, ecc – indicano le caratteristiche qualitative che il bilancio deve possedere, i secondi, sanciti nell’art. 2423-bis – principio della rilevanza e della significatività delle informazioni contabili, principio della comparabilità, principio della tempestività, ecc – mirano a produrre informazioni utili agli investitori dell’azienda in relazione alle proprie scelte di investimento. La prima differenza evidente attiene quindi agli utilizzatori del bilancio” che, secondo i principi nazionali, è un *qualunque soggetto interessato*, mentre, secondo i principi internazionali, si tratta di *esperti conoscitori della materia*. Vi sono poi altre differenze relative alle caratteristiche qualitative di bilancio, in base ai principi che sono stati seguiti per la sua redazione; la più rilevante è l’assenza della caratteristica della prudenza nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, che è in contrasto con il principio della rappresentazione fedele, dunque, viene preferito un atteggiamento di neutralità da parte dei redattori e non uno spirito eccessivamente prudenziale.

1.5) I PRINCIPI DI REVISIONE

Come abbiamo visto l’obiettivo della revisione è quello di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio¹⁵; per questo motivo, al fine di limitare la discrezionalità di coloro che si occupano di controllarlo, sono stati

¹⁵ Dal sito: <https://www.odcec.roma.it>, *Funzione informativa del bilancio di esercizio e revisione legale negli ISA Italia*, 2017, Roma

predisposti dei principi di revisione che hanno l'obiettivo di definire degli standard di comportamento a cui attenersi nello svolgimento delle verifiche e nella formulazione del giudizio professionale. Tuttavia, l'introduzione di questi principi ha ulteriori finalità, in primo luogo servono a garantire l'efficienza nel mercato dei capitali, in quanto la loro applicazione consente di uniformare le certificazioni di bilancio ed in secondo luogo svolgono una funzione di tutela nei confronti del revisore, il quale, dimostrando la loro applicazione, potrà vedersi ridotte le responsabilità a proprio carico nel caso in cui insorgano problemi.

In Italia esiste un *corpus* di principi di revisione nazionali già dalla metà degli anni '70, emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri¹⁶. Questi principi sono stati sostituiti nel 2002 dai principi emessi dall'OIC, ad eccezione del principio relativo alla continuità aziendale, che è rimasto in vigore fino alla conclusione del processo di traduzione e adattamento dell'ISA 570 dello IAASB. Tuttavia, parte di questi principi rappresentano ancor'oggi un punto di riferimento per i revisori nella programmazione delle proprie attività, in quanto descrivono in modo puntuale le procedure da applicare per le verifiche del controllo interno e delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, di conseguenza, devono essere sempre applicate, pur non essendo obbligatorie, in quanto la loro mancata applicazione

¹⁶ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della revisione aziendale*, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 28,29

andrebbe motivata ed in presenza di errori nella certificazione, sarebbe difficile per il revisore dimostrare di aver lavorato con diligenze.

Attualmente i principi di revisione a cui fare riferimento (ISA Italia) sono stati elaborati ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 39/2010 e sono costituiti, dagli ISA *Clarified*, ossia i principi di revisione internazionali, predisposti dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*), i quali hanno subito un processo di adattamento e di traduzione per poter essere adottati nell'ordinamento nazionale; dai principi di revisione (SA Italia), predisposti al fine di adempiere a disposizione normative e regolamenti dell'ordinamento italiano non previsti dagli ISA *Clarified* ed aventi ad oggetto:

- Le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità (SA Italia n. 250B);
- L'espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (SA Italia n. 720B).

Infine, è stato elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISCQ Italia) che rappresenta l'adattamento in lingua italiana del principio di revisione internazionale ISQC 1, il quale tratta delle responsabilità del soggetto abilitato in merito al proprio sistema di controllo della qualità.

I nuovi principi ISA *Clarified*¹⁷ sono dotati di una struttura più completa e articolata rispetto ai principi di revisione che in precedenza furono emanati dal CNDCEC e rappresentano oggi le norme tecniche fondamentali che guidano il revisore nell'attività di controllo del bilancio. In particolare, presentano una struttura articolata in cinque sezioni. La sezione uno illustra l'oggetto e l'argomento trattato nel principio; la sezione due si focalizza sui risultati che il revisore deve perseguire con l'applicazione del principio, che nel loro complesso devono consentire al revisore di raggiungere l'obiettivo generale della revisione, ossia la ragionevole sicurezza che il bilancio contenga, nel suo complesso, errori significativi; la sezione tre illustra le definizioni dei termini adottati nel principio stesso; la sezione quattro definisce le regole da rispettare per la realizzazione degli obiettivi da perseguire, le quali non costituiscono obblighi, ma utili riferimenti da considerare nello svolgimento delle procedure di controllo ed infine la sezione cinque specifica il significato delle regole ed il loro ambito di applicazione e fornisce le linee guida per metterle in atto, al fine di contribuire alla loro corretta applicazione.

¹⁷ Fonte: Fonte: F. Bava, *Revisione legale e collegio sindacale: l'applicazione dei principi di revisione nelle PMI*, Giuffrè Editore, 2011, pag. 11,12

CAPITOLO 2

OBBIETTIVI GENERALI DELLA REVISIONE LEGALE (ISA 200)

Tra i principi di revisione internazionali che sono stati recepiti nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 11, co. 3 del D. Lgs. 39/2010 bisogna menzionare il principio ISA 200, che tratta delle responsabilità generali del revisore indipendente nello svolgimento della revisione di bilancio. In particolare, esso definisce gli obiettivi generali del revisore indipendente, e spiega la natura e la portata di una revisione contabile che consenta al revisore di raggiungere i suoi obiettivi.

Nello stesso viene inoltre ribadita l'importanza della rispondenza ai principi di revisione nello svolgimento delle pratiche di revisione, specificando come essi debbano essere *“opportunamente adattati alle circostanze qualora siano applicati alla revisione contabile di altra informativa finanziaria storica”*.

In primo luogo, il principio vuole affermare le finalità della revisione contabile, primo tra tutti, quello di *“accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio”*, mediante l'espressione di un giudizio che riguardi la conformità del bilancio, in tutti gli aspetti significativi, al quadro normativo di

redazione del bilancio¹⁸; giudizio che quindi riguarderà la conformità del bilancio a favorire una rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni, inerenti ai fatti aziendali, contenute nello stesso. A tal fine il revisore dovrà conformarsi ai principi di revisione¹⁹ e ai principi etici applicabili.

Secondo obiettivo, ma non meno importante, è quello di emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come previsto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dalle indagini.

Queste finalità, definite dall'ISA 200, devono essere perseguite dal revisore mediante la predisposizione di un giudizio che si fondi sulla ragionevole sicurezza²⁰, sul fatto che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi²¹.

¹⁸ Abbiamo già visto in precedenza che in Italia siano presenti due quadri di regole di redazione del bilancio:

- Le norme italiane che disciplinano i criteri di redazione, le quali vengono integrate e interpretate dai principi contabili italiani;
- I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dall'unione europea, con l'obiettivo di produrre informazioni utili agli investitori e supportarli nelle loro decisioni di investimento.

¹⁹ Ciò significa che il revisore non solo deve considerare il testo del principio nella sua interezza e le regole contenute nello stesso, ma deve anche perseguire gli obiettivi perseguiti da ciascun principio al fine di raggiungere gli obiettivi della revisione.

²⁰ Fa riferimento ad un livello di sicurezza sufficientemente alto, in relazione alla natura dell'incarico, in quanto risulta impossibile ottenere la certezza assoluta.

²¹ Gli errori, singolarmente presi o nel loro insieme, sono da considerarsi significativi quando sono in grado di influenzare le decisioni di investimento dei soggetti economici.

Il revisore sarà quindi chiamato a pianificare e a svolgere attentamente la propria azione, al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. Questo scopo viene perseguito mediante la raccolta di tutti gli elementi probativi che gli consentano di acquisire la convinzione sulla correttezza *sostanziale* del bilancio.

2.1) IL RISCHIO DI REVISIONE

L'*international Standard on Auditing* 200 ci fornisce la definizione del rischio di revisione:

“il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato. Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione.”

È bene ora illustrare i rischi che compongono il rischio di revisione. In primo luogo, bisogna suddividere il rischio di *errori significativi* in *rischio intrinseco* e *rischio di controllo*.

Il rischio intrinseco (*IR Inherent Risk*) è il rischio che vi sia un errore significativo nelle voci di bilancio, indipendentemente dal sistema di controllo

implementato dalla società²². Per valutare il rischio intrinseco il revisore deve valutare numerosi fattori quali:

- L'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione, rappresentano le caratteristiche che potrebbero influire negativamente sulla corretta predisposizione del bilancio;
- Le possibili pressioni che influenzano la Direzione, come un protratto periodo di perdita, che potrebbero indurre i responsabili a produrre bilanci inesatti;
- Le operazioni che non rientrano nell'ordinaria rilevazione contabile.

Il rischio di controllo (*CR Control Risk*) è il rischio che un errore significativo in una voce di bilancio non sia pervenuto, individuato e corretto dai sistemi contabili e di controllo interno dell'impresa. La valutazione del rischio di controllo è il risultato di un attento esame del sistema di controllo interno e della sua effettiva applicazione, svolta dal revisore mediante le procedure di conformità (*walk through*).

Infine, il rischio di individuazione (*DR Detection Risk*) è il rischio che le procedure di conformità e di validità applicate alle singole voci di bilancio e alle relative asserzioni non riescano a identificare un errore significativo contenuto

²² Dal sito: <https://home.kpmg/it/it/home.html>: "I rischi d'impresa: la lente del revisore", 2020

nelle stesse. È questo un rischio che va attribuito allo stesso revisore, ed è commisurato all'efficacia delle procedure di revisione pianificate e adottate.

I rischi appena menzionati sono tra loro interdipendenti, ciò significa che il revisore dovrà valutarli e gestirli in modo coordinato. In particolare, il revisore dovrà valutare il rischio intrinseco e il rischio di controllo ed in base a queste valutazioni definirà le tempistiche e l'ampiezza delle procedure di conformità e di validità da eseguire per ridurre il rischio di individuazione e, quindi, il rischio di revisione ad un livello accettabile. Tanto maggiore sarà la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo e tante più saranno le procedure di validità che il revisore dovrà compiere al fine di raccogliere gli elementi probativi che gli consentano di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile²³.

2.2) GLI ELEMENTI PROBATIVI

L'ISA 200 afferma che il revisore, al fine di supportare il proprio giudizio professionale e la relazione di revisione, deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi.

Gli elementi probativi sono tutte quelle informazioni o/e elementi, contenuti nelle registrazioni contabili o in documenti non contabili, che il revisore

²³ Fonte: A. Pesenato, *Manuale del Revisore Legale*, IPSOA, 2012, pag. 53-61

acquisisce nella formulazione del proprio giudizio professionale²⁴. Ovviamente, affinché il revisore possa accedere a queste informazioni, è necessario che vi sia l'autorizzazione della Direzione della società soggetta a revisione, tuttavia questo non sempre accade ed in questi casi il revisore deve valutare il rifiuto come un comportamento omissivo della Direzione e prenderlo in considerazione nel momento in cui forma il proprio giudizio professionale.

Come abbiamo visto, gli elementi probativi raccolti dal revisore devono essere sufficienti ed appropriati. Il termine “*sufficienti*” si riferisce al profilo quantitativo degli elementi probativi, in particolare il revisore dopo aver valutato il rischio dell'incarico deve individuare quella quantità di elementi probativi coerenti con il rischio stesso, tenendo anche in considerazione la qualità degli stessi. L’*“appropriatezza”* si riferisce invece al profilo qualitativo degli elementi probativi, ossia la loro pertinenza²⁵ e attendibilità²⁶ nel supportare le decisioni su cui si basa il giudizio del revisore.

La pertinenza e l'appropriatezza sono inoltre elementi correlati, in quanto se gli elementi probativi raccolti dal revisore sono di elevata qualità, allora potrà

²⁴ Fonte: F. Bava, *Revisione legale e collegio sindacale: l'applicazione dei principi di revisione nelle PMI*, Giuffrè Editore, 2011, pag 15

²⁵ È l'attinenza dei documenti probativi a supportare una specifica asserzione oggetto di verifiche.

²⁶ L'attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalle fonti di provenienze, che possono essere interne o esterne all'azienda revisionata, e dalla natura degli stessi, in quanto possono essere rappresentati da un documento scritto oppure da una comunicazione verbale e necessariamente i primi sono più attendibili dei secondi.

ridurre la quantità degli stessi, viceversa, se gli elementi probativi sono di bassa qualità il revisore potrà ottenere la *ragionevole sicurezza* qualora riesca ad acquisire un numero maggiore degli stessi.

Gli elementi probativi vengono disciplinati nella loro interezza nel principio ISA 500, il quale definisce una sorta di gerarchia degli stessi, in base al quale si può valutare la loro attendibilità. In particolare:

1. Gli elementi probativi provenienti da fonti indipendenti esterne sono maggiormente attendibili rispetto quelle provenienti da fonti interne alla società;
2. Gli elementi probativi provenienti da fonti interne sono più attendibili quando i relativi controlli interni sono efficaci;
3. Gli elementi probativi raccolti dal revisore sono più attendibili rispetto quelli ottenuti indirettamente o per deduzione;
4. Gli elementi probativi acquisiti in forma scritta sono più attendibili rispetto quelli acquisiti in forma verbale;
5. Gli elementi probativi originali sono più attendibili rispetto quelli rappresentati da fotocopie e fax.

Il principio ISA 500 afferma inoltre che il revisore, nel valutare gli elementi probativi, deve applicare il proprio *scetticismo professionale*, deve quindi mantenere un approccio dubitativo durante tutta la durata della revisione contabile al fine di mantenere una valutazione critica degli elementi probativi.

L'applicazione dello scetticismo professionale implica che il revisore presti maggiore attenzione al controllo degli elementi probativi che sono in contraddizione tra di loro, alle condizioni che possono segnalare possibili frodi e all'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini acquisite dalla direzione e dai responsabili dell'attività di Governance.

2.3) PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Lo scetticismo professionale rappresenta solo uno dei principi etici di riferimento per la revisione contabile. In particolare, il revisore, nello svolgimento della propria attività, oltre a dover applicare i principi di revisione, è tenuto al rispetto dei principi etici applicabili, inclusi quelli relativi alla indipendenza.

I principi etici applicabili sono contenuti nelle parti A e B del *Code of Ethics for Professional Accountants* della IFAC (codice IFAC).

In particolare, la parte A stabilisce i principi fondamentali di etica professionale²⁷, quali:

- *Integrità*: il principio dell'integrità obbliga il soggetto abilitato alla revisione ad essere *diretto e onesto* in tutte le sue relazioni di natura professionale, inoltre, qualora il soggetto abilitato alla revisione si rendesse conto che il proprio nome sia stato associato a relazioni false, fuorvianti o omissive, è tenuto a intraprendere quanto necessario per prenderne le distanze;

²⁷ Fonte: G. F. Lefebvre, *Revisione Legale*, Momento Pratico, Milano, 2019, pag. 40

- *Obbiettività*: impone al soggetto abilitato alla revisione il divieto di scendere a compromessi nell'espressione del proprio giudizio professionale a causa di conflitti d'interesse o pressioni di terzi;

- *Competenza professionale e diligenza*: impone al soggetto abilitato alla revisione di mantenere le sue conoscenze e capacità professionali ad un livello tale da garantire adeguate prestazioni professionali. In particolare, il revisore dovrà valutare se le proprie conoscenze siano idonee per svolgere l'incarico assegnato. È bene precisare che il revisore deve possedere una vasta gamma di competenze, ma non è necessario che sia un esperto della materia²⁸ (per esempio informatica o fiscalità), in quanto la competenza professionale si riscontra nella capacità di saper riconoscere se e dove c'è un problema e di conseguenza nel sapersi rivolgere a un esperto della materia se la soluzione non è agevole.

La diligenza comprende invece la responsabilità di svolgere l'incarico con attenzione, cura e tempestività in conformità con i principi di revisione indicati all'art. 11 D. lgs. 39/2010.

- *Riservatezza*: impone al soggetto abilitato alla revisione di non divulgare informazioni riservate che abbia acquisito nell'ambito delle proprie relazioni, salvo che non vi sia una specifica autorizzazione, e di non utilizzare le informazioni riservate a vantaggio proprio o di terzi.

²⁸ Fonte: R. Bauer, *Introduzione allo studio della Revisione Legale*, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 16

La parte B del Codice IFAC tratta, tra i numerosi argomenti, dell'indipendenza del revisore, che sarà oggetto di successiva argomentazione.

CAPITOLO 3

INDIPENDENZA DEL REVISORE

Abbiamo visto in precedenza quale sia l'obiettivo che viene perseguito dalla revisione, in particolare l'ISA 200 afferma che il revisore mediante le procedure di revisione deve acquisire la ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali e emettere una relazione sul bilancio che attesti o meno la sua sostanziale correttezza. Quando parliamo di errori, è bene distinguere quelli derivanti da frodi da quelli derivanti da comportamenti non intenzionali; questi ultimi infatti risultano di più facile individuazione per il revisore in quanto la loro presenza in bilancio non deriva da un comportamento intenzionale della Direzione Aziendale e di conseguenza è rinvenibile con le normali procedure di verifiche; viceversa la frode è un comportamento attivo o omissivo, contrario alle regole di riferimento e a cui fa seguito l'occultamento dello stesso, allo scopo di evitare che l'illecito venga scoperto e per questo risulta più difficile da individuare per il revisore²⁹. Abbiamo inoltre visto che l'attività di revisione è stata introdotta per tutelare tutti quei soggetti che, basandosi sulle informazioni contenute nei bilanci, pongono in essere operazioni di acquisto del capitale di rischio o di debito. Sui revisori spetta quindi un'enorme responsabilità, che è quella di agire in modo indipendente nei

²⁹ Fonte: G. D'Onza, *La prevenzione delle frodi aziendali*, Franco Angeli, Milano, 2013 pag. 20

confronti della società sottoposta alla revisione, in quanto il venir meno di questa potrebbe avere delle conseguenze negative per tutti coloro che hanno degli interessi in essere nella medesima società.

In Italia, sono molteplici i riferimenti normativi relativi all'indipendenza del revisore, in particolare gli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 39/2010, il principio di revisione n. 100 *“l'indipendenza del revisore del CNDCEC”* e il principio internazionale ISA 200 che lo menziona nella sezione dei principi etici di riferimento che devono essere rispettati nella revisione.

Per comprendere il tema dell'indipendenza, bisogna capire i soggetti a cui queste norme sono rivolte. La soluzione viene fornita dai commi 1 e 2 dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2010 che così recitano:

“il revisore e la società di revisione legale che effettuano la revisione [...] devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”

“il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere [...]”

Il principio dell'indipendenza non è quindi riferito al solo soggetto abilitato alla revisione, ma anche a tutti i soggetti che non sono strettamente

coinvolti nelle procedure di revisione, e che in quanto tali potrebbero minacciarne l'obiettività.

Nello specifico i soggetti cui è richiesta l'indipendenza sono³⁰:

- Il team di revisione, che comprende tutti coloro che partecipano agli incarichi di revisione;
- L'ufficio, ossia la sede nel quale il responsabile della revisione esercita la sua attività, la quale non può essere condivisa con soggetti che hanno interessi nella società revisionata;
- La rete, intesa come la struttura alla quale appartiene il revisore o la società di revisione, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue la condivisione degli utili o dei costi o della proprietà [...] o una parte rilevante delle risorse professionali.
- I familiari stretti del soggetto abilitato.

Le motivazioni alla base di questo “ampio campo di applicazione” del principio di indipendenza sono facili da comprendere; si pensi ad un revisore che condivida lo studio nel quale svolge le proprie attività con un responsabile di Governance della società revisionata. Queste circostanze non gli consentirebbero di adempire ai propri compiti nel rispetto dei principi di obiettività e scetticismo professionale, e potrebbero determinare il venir meno della sua indipendenza.

³⁰ Fonte: G. F. Lefebvre, *Revisione Legale*, Momento Pratico, Milano, 2019, pag. 49

Sono molteplici i casi in cui l'obiettività del revisore viene minacciata ed in particolare vengono delineati dall'art. 10 del D. Lgs. 39/2010, il quale in primo luogo afferma che il revisore non deve essere *in alcun modo* coinvolto nel processo decisionale della società revisionata, per poi menzionare ulteriori casi, riconducibili a situazioni ambientali e personali che possono indurre il revisore a ridurre la propria imparzialità e obiettività.

In particolare, queste situazioni si configurano come³¹:

- Interesse personale del revisore, che si verifica quando lo stesso si trova in una situazione di conflitto di interesse tale da comprometterne l'indipendenza;
- Auto riesame, che si verifica quando si svolgono attività di controllo su dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno realizzato;
- L'esercizio del patrocinio legale, che si verifica quando il revisore svolge funzioni di patrocinio legale a sostegno o contro la società revisionata;
- Familiarità, la quale deriva da rapporti troppo continuativi con la società revisionata, che fanno scaturire una fiducia eccessiva da parte del revisore e di conseguenza il venir meno dell'obiettività nelle sue verifiche;
- Intimidazioni della società revisionata nei confronti del revisore.

³¹ Fonte: G. F. Lefebvre, *Revisione Legale*, Momento Pratico, Milano, 2019, pag. 51

Queste minacce devono essere considerate dal revisore sia in modo unitario, che nel loro insieme, e se i rischi che ne derivano possono comprometterne l'indipendenza, questo sarà tenuto a non accettare l'incarico di revisione oppure a non portarlo a termine.

Vi sono ulteriori rischi che possono compromettere l'indipendenza del revisore, primo tra tutti, il corrispettivo per la prestazione svolta. Infatti, il corrispettivo del revisore viene erogato dalla società sottoposta al controllo, di conseguenza è facile pensare che questa potrebbe cercare di compromettere l'indipendenza del revisore mediante la promessa di un corrispettivo ingente, oppure mediante comportamenti intimidatori, che inducono il revisore ad essere meno obiettivo.

In risposta a tale problema è intervenuto l'art 10 D. lgs. 39/2010, che afferma che il corrispettivo spettante al revisore per l'incarico assegnatogli non può essere subordinato ad alcuna condizione, né può essere stabilito in relazione agli esiti della revisione³². Inoltre, lo stesso deve essere determinato al momento del conferimento dell'incarico e non può mutare. Nello specifico deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori in base alle risorse professionali e alle ore necessarie per l'adempimento dell'incarico e non deve essere eccessivamente elevato, tale da determinare l'insorgere di situazioni di dipendenza finanziaria del revisore.

³² Fonte: G. F. Lefebvre, *Revisione Legale*, Momento Pratico, Milano, 2019, pag. 45

Il D. lgs. 39/2010 dispone anche in merito ai servizi diversi dalla revisione che vengono forniti dal revisore o dalla società di revisione alla società sottoposta alla revisione. In particolare, il revisore può accettare incarichi diversi dalla revisione solo se questi non ne compromettono l'indipendenza e a tal fine è tenuto a predisporre sempre delle misure di salvaguardia adeguate. Dette misure devono garantire che i compensi percepiti dal revisore per servizi diversi dalla revisione non dipendano dai risultati ottenuti dalla revisione e qualora non sia possibile individuare adeguate misure di salvaguardia, il revisore è tenuto a rifiutare l'incarico. Anche in tal caso i corrispettivi percepiti dal revisore non devono essere tali da determinarne la dipendenza finanziaria.

Se durante lo svolgimento dell'incarico di revisione, si manifestasse una delle precedenti situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore, questo sarà tenuto ad adottare tutte le precauzioni e le misure volte a ridurre tali rischi, mediante la predisposizione di procedure che gli consentano di prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

L'insieme delle procedure che vengono adottate dal revisore per eliminare quelle situazioni che possono comprometterne l'indipendenza prendono il nome di sistema di salvaguardia.

L'indipendenza del revisore è un requisito che deve persistere per tutta la durata dell'incarico di revisione, ed è fondamentale che il revisore prima di

accettare l'incarico, valuti la presenza di minacce che ne possano compromettere l'indipendenza ed eventualmente individuare le possibili misure di salvaguardia.

Se le misure di salvaguardia sono tali per cui l'indipendenza non verrà compromessa, allora il revisore potrà accettare l'incarico di revisione, viceversa dovrà rifiutare l'incarico propostogli.

Il revisore è inoltre tenuto a documentare sulle carte di lavoro le misure di salvaguardia dell'indipendenza, in modo da poter essere assoggettate al controllo di qualità.

Infine, l'indipendenza è anche l'oggetto del principio di revisione n. 100, che non rientra nei principi di revisione internazionali (ISA Italia), i quali non prevedono un principio inerente all'indipendenza, ed in particolare afferma che il revisore deve essere indipendente sia sotto il profilo mentale che sotto il profilo formale³³.

L'indipendenza mentale è una condizione soggettiva, è l'atteggiamento intellettuale del revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo incarico, escludendo qualsiasi fattore esterno, mentre l'indipendenza formale è una condizione oggettiva, in base alla quale il revisore potrà essere riconosciuto indipendente anche da un terzo ragionevolmente informato.

L'indipendenza è quindi un principio fondamentale al quale il revisore o la società di revisione devono attenersi, ma è possibile che questi soggetti che

³³ Fonte: G. F. Lefebvre, *Revisione Legale*, Momento Pratico, Milano, 2019, pag. 42

vengono retribuiti dalle società che essi stessi controllano siano sempre indipendenti? Bisogna inoltre ricordare che i revisori e le società di revisione possono percepire dalle società sottoposte al loro controllo, ulteriori compensi, derivanti da servizi aggiuntivi che gli vengono forniti, e ciò rappresenta un'ulteriore dinamica che in alcuni casi potrebbe compromettere la loro indipendenza.

Le dinamiche relative all'indipendenza dei revisori non sono favorite neppure dalle caratteristiche del mercato nel quale vengono offerti i servizi di revisione; mercato caratterizzato dalla presenza di quattro società di auditing, rinominate “*Big Four*”, proprio per il fatto che controllano i libri contabili della maggior parte delle aziende quotate in borsa sparse per il mondo. I dati forniti da “il Sole 24 Ore” nel 2018 affermavano che le *Big Four* avevano assunto incarichi di revisione nel 98% delle società che costituiscono l'indice Ftse 350, mentre negli Stati Uniti, si occupavano di circa il 99% delle società che costituiscono l'indice S&P 500³⁴.

Dati che possono essere più o meno precisi, ma che comunque evidenziano quanto il mercato della revisione sia nelle mani di poche e grandi società.

Questa caratteristica del mercato può dare origine a due tipi di problemi, un problema di concorrenza, essendo l'offerta dei servizi di revisione concentrata

³⁴ Dal sito: <https://www.ilsole24ore.com/art/revisione-contabile-quasi-l-intero-mercato-e-mani-big-four-e-qualcosa-non-funziona-AESXQwZF>

nelle mani di poche società che potrebbero decidere di colludere al fine di imporre tariffe remunerative a scapito delle società che richiedono il servizio di revisione. Un secondo ordine di problema riguarda il fatto che le *big four* non si limitano a fornire solo servizi di revisione, ma offrono i servizi “più disparati”.

A questo punto sorge il problema dell'indipendenza, proprio perché le aziende che si rivolgono ad una società di revisione per effettuare il controllo sul bilancio, vi si rivolgeranno anche per la fornitura di ulteriori servizi non di revisione, i quali determinano un aumento considerevole dei guadagni delle società fornitrici³⁵ e di conseguenza questo potrebbe compromettere l'indipendenza delle stesse società di revisione.

Chi sostiene che dietro queste relazioni ci siano dei conflitti di interesse tra le parti che si occupano di auditing e quelle che effettuano consulenze a un'azienda è Laura Empson, *Professor in the Management of Professional Service Firms at Cass Business School, London*, la quale sostiene che la soluzione unica percorribile sarebbe quella di creare società che si occupano esclusivamente di revisione contabile. Tuttavia, questa è una soluzione che secondo i colossi del settore non è percorribile, in quanto affermano che in questo modo non

³⁵ Per dare un'idea dei guadagni che una società di revisione può ottenere da una società quotata in borsa, riprendiamo i dati contenuti nella traduzione effettuata dal “Sole 24 Ore” su un articolo prodotto dal “Financial Times” nel 2018, il quale afferma che i guadagni che Deloitte ha ottenuto nell'ultimo decennio si aggirano attorno i 51 milioni di sterline, i quali comprendono sia servizi di revisione che servizi diversi dalla revisione.

riuscirebbero ad operare nel migliore dei modi non avendo i mezzi necessari per attirare la forza lavoro richiesta dal settore.

CONCLUSIONI

È trascorso più di un secolo da quando le prime Audit Company, con compiti sostanzialmente diversi da quelli odierni, si affermarono negli Stati Uniti.

In questo lasso di tempo l'istituto del revisore ha subito un'enorme evoluzione, sia dal punto di vista normativo, con i continui aggiornamenti lo hanno riguardato, che dal punto di vista delle funzioni attribuitegli.

Tuttavia, possiamo dire che questa evoluzione non è destinata a terminare, proprio per le caratteristiche della professione stessa che in un contesto, economico-finanziario in continua evoluzione e che richiede continui aggiornamenti da parte dei soggetti coinvolti.

A maggior ragione il soggetto su cui ricade la responsabilità di accertare la veridicità dei documenti contabili prodotti delle aziende, dovrà tenersi aggiornato, onde evitare che la sfiducia degli investitori nei confronti del mercato e delle grandi imprese determini il crollo del sistema finanziario, il cui funzionamento è fondamentale per lo sviluppo economico.

Bibliografia

R. Bauer, Introduzione allo studio della revisione aziendale, Pirola Editore, Milano, 1990

F. Bava, Revisione legale e collegio sindacale: l'applicazione dei principi di revisione nelle PMI, Giuffrè Editore, 2011

G. D'Onza, La prevenzione delle frodi aziendali, Franco Angeli, Milano, 2013

G. F. Lefebvre, Revisione Legale, Momento Pratico, Milano, 2019

A. Pesenato, Manuale del revisore legale, IPSOA, 2012

A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, G. Giappichelli Editore, 2018

Sitografia

<http://www.astrid-online.it/>: “Serbanes- Oxley Act”

<https://www.gazzettaufficiale.it/>

<https://www.odcec.roma.it/>: *Funzione informativa del bilancio di esercizio e revisione legale negli ISA Italia, 2017, Roma*

<https://home.kpmg/it/it/home.html>: “I rischi d’impresa: la lente del revisore”, 2020

<https://www.ilsole24ore.com/art/revisione-contabile-quasi-l-intero-mercato-e-mani-big-four-e-qualcosa-non-funziona-AESXQwZF>